



PromolImpresa
Borsa Merci

AZIENDA SPECIALE
Camera di Commercio Mantova



Disciplinare per il corretto utilizzo dell'istituto delle segnalazioni di atti illeciti Whistleblowing

Allegato 1 alla Determina del Commissario straordinario n. 21/2021



Art. 1 Definizioni.....	3
Art. 2 Oggetto.....	3
Art 3 Finalità e principi	3
Art. 5 Requisiti della segnalazione.....	5
Art. 6 Oggetto delle segnalazioni	5
Art. 7 Contenuto della segnalazione	5
Art. 8 Destinatari	6
Art. 9 Compiti, poteri e doveri del destinatario	7
Art. 10 Tutela da misure discriminatorie e ritorsive.....	8
Art. 11 Tutela della riservatezza del segnalato	9
Art. 12 Sanzioni	10
Art. 13.....	10
Misure di sensibilizzazione e monitoraggio dello stato di attuazione dell'istituto e dell'esito della sua applicazione	10
Art. 14 Applicativo (Sistema informatico di gestione delle segnalazioni)	10
Art. 15 Riservatezza, gestione dei dati personali e sicurezza.....	11
Art. 16 Privacy	12

Art. 1 Definizioni

1. **Whistleblowing** (di seguito WB) è l'azione di chi, in un'azienda pubblica o privata, rileva un pericolo, una frode (reale o solo potenziale) o un qualunque altro rischio, comportamento o evento verificatosi, in grado di danneggiare l'azienda stessa, i dipendenti, i clienti o la reputazione dell'ente.
2. **Whistleblower** è il pubblico dipendente come inteso dal comma 2 dell'art.54 bis del D.Lgs. 165/2001, che effettua la segnalazione di condotte illecite e irregolarità ai sensi dell'art.54 bis comma 1 del suddetto decreto.
3. **Destinatario** è colui a cui sono inviate le segnalazioni del Whistleblower. Corrisponde alla figura del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito RPCT). In PromoImpresa- Borsa Merci è il dott. Marco Zanini, nominato con delibera del CDA n.3 del 20/04/2018.
4. **Custode dell'identità** è il soggetto deputato a svelare l'identità del segnalante in caso di segnalazione effettuata in modalità informatica. Per PromoImpresa-Borsa Merci è identificato nel Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito RPCT) in quanto dotato di requisiti di imparzialità e indipendenza.
5. **Applicativo**, il software per la gestione delle segnalazioni in linea con la normativa, pubblicato nella sezione "amministrazione trasparente-altri contenuti-prevenzione della corruzione" del sito istituzionale www.promoimpresaonline.it e comunicato ai fornitori al momento della sottoscrizione del contratto di servizio/fornitura. Sulla home page del sito è presente l'informativa generica che rimanda al suddetto link.

Art. 2 Oggetto

Il presente atto organizzativo disciplina le modalità operative con cui PromoImpresa-Borsa Merci applica l'istituto del WB per la tutela dei dipendenti che segnalano condotte illecite di cui all'art.54 bis commi 1 e 2 del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dall'art.1 della Legge 30/11/2017 n.179.

Art 3 Finalità e principi

Scopo del presente documento è quello di rendere noto attraverso quali regole organizzative e tecniche PromoImpresa-Borsa Merci applica l'Istituto del WB con la finalità di incoraggiare i dipendenti a segnalare gli illeciti di cui vengano a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro e, al contempo, di garantirne un'efficace tutela.

Con il presente regolamento PromoImpresa-Borsa Merci intende:

1. Chiarire il ruolo dei soggetti tenuti a ricevere ed istruire le segnalazioni;
2. Precisare le modalità di gestione delle segnalazioni, attraverso un iter procedurale definito, che prevede termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria;

3. Dettagliare le modalità che verranno seguite per tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante intesa anche con riguardo al contenuto e all'identità di eventuali altri soggetti indicati;
4. Fornire al whistleblower chiare indicazioni operative in merito alla procedura di segnalazione nonché alle tutele previste dalla legge.

PromoImpresa-Borsa Merci ha adottato un codice etico e di comportamento conforme agli adempimenti previsti dalla Legge 190/2012 in tema di anticorruzione e adotta e aggiorna annualmente il PTPCT (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza), all'interno del quale l'istituto del whistleblowing è previsto tra le misure di prevenzione della corruzione.

Art. 4 **Segnalante e tutele**

Possono effettuare la segnalazione tutti i dipendenti con un qualsiasi rapporto di lavoro in essere con PromoImpresa-Borsa Merci e i lavoratori/collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore di PromoImpresa-Borsa Merci.

PromoImpresa-Borsa Merci garantisce al dipendente che segnala gli illeciti le seguenti tutele:

1. Trasparenza: le segnalazioni sono gestite in modo trasparente attraverso un *iter* procedurale definito e dichiarato, con termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria;
2. Tutela della riservatezza dell'identità del dipendente che effettua la segnalazione: divieto di rilevare l'identità del segnalante riferito non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione e all'identità di eventuali soggetti segnalati, inclusa la documentazione ad essa allegata; sottrazione della segnalazione e della relativa documentazione al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt.22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n.241 e all'accesso civico generalizzato di cui all'art.5, c.2 del D.Lgs. 33/2013);
3. Tutela da eventuali misure ritorsive o discriminatorie eventualmente adottate dall'azienda a causa della segnalazione effettuata;
4. Possibilità di verifica: al segnalante è consentito di verificare lo stato di avanzamento dell'istruttoria della segnalazione e conoscerne l'esito finale;
5. L'esclusione dalla responsabilità nel caso in cui il whistleblower (nei limiti previsti dall'art. 3, l. 179/2017) sia in ambito pubblico (ex art. 54-bis, d.lgs. 165/2001) sia in ambito privato (ex art. 6 d.lgs. 231/2001) sveli, per giusta causa, notizie coperte dall'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale (artt. 326, 622, 623 c.p.) ovvero violi l'obbligo di fedeltà e lealtà (art. 2105 c.c.).

Suddette tutele, previste dall'art. 54-bis nei confronti del segnalante cessano in caso di sentenza, anche non definitiva di primo grado, che accerti nei confronti dello stesso la responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati

connessi alla denuncia, ovvero la sua responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o per colpa.

Art. 5

Requisiti della segnalazione

La segnalazione, effettuata tramite l'utilizzo dell'applicativo, deve avere per oggetto una condotta illecita di cui il segnalante è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro e deve essere effettuata nell'interesse all'integrità della pubblica amministrazione.

Ha principalmente una funzione di allerta e di denuncia: PromoImpresa-Borsa Merci è chiamata ad approfondire, accertare e verificare i fatti segnalati. La segnalazione può riguardare anche attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga si possano verificare in presenza di elementi precisi e circostanziati.

Saranno prese in considerazione le segnalazioni in cui il Segnalante agisce a tutela di un interesse non personale, in quanto il fatto segnalato attiene a pericoli, rischi o situazioni di danno che minacciano l'organizzazione nel suo complesso, altri dipendenti, i terzi, gli amministratori o anche, in via più generale, la collettività, anche sotto il profilo della credibilità e dell'immagine.

Le segnalazioni anonime o provenienti da soggetti diversi da quelli previsti dall'art.54, c.2 del D.Lgs. 165/2001 saranno archiviate, salvo abbiano elementi di gravità importante e siano ottimamente circostanziate; in quel caso RPCT le tiene in considerazione mettendo in atto le indagini del caso. Tali segnalazioni saranno trattate come segnalazioni ordinarie e sottratte alla tutela del whistleblower. La piattaforma WDI prevede la possibilità di inoltrare, tramite specifico canale, anche queste segnalazioni.

Art. 6

Oggetto delle segnalazioni

In coerenza al concetto di corruzione espresso dalla normativa, PromoImpresa-Borsa Merci considera rilevante la segnalazione di tutte quelle situazioni in cui venga riscontrato l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui attribuito al fine di ottenere vantaggi privati e, quindi, tutte le situazioni in cui venga in evidenza un malfunzionamento dell'attività amministrativa a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

L'ente considera rilevanti, ai fini della segnalazione, in via esemplificativa:

- I fatti che possono integrare reati, illeciti, irregolarità;
- I comportamenti a danno dell'interesse pubblico e di soggetti privati;
- Le azioni suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale o di immagine all'azienda speciale o alla Camera di Commercio di Mantova;
- Le azioni suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di arrecare un danno all'ambiente;
- Le azioni poste in essere in violazione dei codici di comportamento o di altre disposizioni o procedure interne all'organizzazione sanzionabili in via disciplinare.

Art. 7

Contenuto della segnalazione

La segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- Le generalità del soggetto che effettua la segnalazione con indicazione della posizione o funzione svolta all'interno dell'ente
- Una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione
- Se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono avvenuti i fatti segnalati
- Se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati (ad esempio la qualifica o il settore in cui svolge l'attività)
- Identificazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione
- Eventuali documenti, anche di natura multimediale che possono confermare la fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione
- Altre autorità a cui si è già segnalato il fatto
- Ogni altra informazione che possa essere utile a chiarire fatti e protagonisti
- I riferimenti di altre persone testimoni dei fatti o delle situazioni segnalate
- Una dichiarazione circa l'esistenza di eventuali conflitti di interesse e dell'impegno del segnalante a riferire quanto di sua conoscenza secondo verità

Art. 8

Destinatari

Le segnalazioni saranno ricevute esclusivamente dal RPCT. E' nella facoltà del RPCT farsi coadiuvare da fidati collaboratori nell'esame della segnalazione senza svelare il nominativo del segnalante. In questo caso, il nominativo o nominativi dei collaboratori del RPCT saranno individuati con specifico atto che sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'azienda speciale.

Se la segnalazione riguarda comportamenti illeciti in cui è coinvolto anche il RPCT, la segnalazione deve essere inviata direttamente all'ANAC secondo le modalità stabilite dall'ANAC stessa. Se la segnalazione ha ad oggetto illeciti che rilevano sotto il profilo penale o erariale, L'ANAC provvede alla trasmissione alla competente Autorità giudiziaria o contabile.

Il RPCT coincide con il custode dell'identità in quanto dotato di requisiti di imparzialità e indipendenza. Il RPCT è il soggetto legittimato, per legge, a trattare i dati personali del segnalante e, eventualmente, a conoscerne l'identità, solo nei casi previsti dalla legge. Laddove l'identità del segnalante venga richiesta dall'Autorità giudiziaria o contabile, il RPCT fornisce tale indicazione, previa motivazione obbligatoria e notifica al segnalante. La piattaforma informatica WBI richiede al RPCT che necessita di conoscere e trasmettere all'Autorità l'identità del segnalante, di fornire specifica motivazione scritta, avvisando e fornendo al segnalante la motivazione della rivelazione.

Il co. 3 del novellato art. 54-bis precisa fino a quale momento nel procedimento penale, nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti e nel procedimento disciplinare deve essere garantita la riservatezza dell'identità del segnalante:

1. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p. Tale disposizione prevede l'obbligo del segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari «fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la

chiusura delle indagini preliminari»;

2. Nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti l'obbligo del segreto istruttorio è previsto sino alla chiusura della fase istruttoria. Dopo, l'identità del segnalante potrà essere svelata dall'autorità contabile al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso;
3. Nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dall'amministrazione contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante può essere rivelata solo dietro consenso di quest'ultimo. Nel caso in cui l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare, l'ente non potrà procedere con il procedimento disciplinare se il segnalante non acconsente espressamente alla rivelazione della propria identità.

Art. 9

Compiti, poteri e doveri del destinatario

L'RPCT è tenuto a prendere in esame entro 15 giorni lavorativi la segnalazione dal momento in cui questa viene sottoposta alla sua attenzione e ad informarne il segnalante.

Durante l'esame preliminare, il RPCT valuterà:

- La sussistenza dei requisiti essenziali contenuti nel c.1 dell'art.54 bis del D.Lgs. 165/2001 al fine di poter accordare al segnalante le tutele ivi previste;
- Se la segnalazione ha lo scopo di sottoporre all'attenzione dell'organizzazione un comportamento che pone a rischio la sua attività e/o quella di terzi, e non costituisce una mera lamentela o un tentativo di ottenere dalla segnalazione vantaggi di tipo personale;
- Quanto sia grave e urgente il rischio per l'organizzazione e/o per i terzi;
- Se i fatti contenuti nella segnalazione siano già stati valutati in passato dall'ente o dall'Autorità competente.

Il RPCT, se valuta la segnalazione come semplice lamentela o tentativo di ottenere vantaggi personali, ovvero verifica che il fatto riportato è già stato riscontrato dall'ente o dall'Autorità competente ed è quindi noto, procederà alla chiusura e all'archiviazione della segnalazione, informandone il segnalante.

Il RPCT è tenuto a concludere l'esame preliminare della segnalazione ed avviare l'istruttoria entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione della segnalazione.

Se la segnalazione viene ritenuta incompleta, parziale o non del tutto chiara, il RPCT potrà richiedere al Segnalante, anche più volte e assegnando sempre un termine, di fornire nuovi elementi informativi utili a chiarire e/o integrare fatti e informazioni per consentire l'avvio delle verifiche interne.

Tale richiesta interrompe il conteggio dei giorni entro cui deve essere compiuto l'esame della segnalazione. Il conteggio dei giorni riprende dal momento in cui il segnalante risponde alle richieste del RPCT, salvo che, non essendo stato osservato il termine dato dal RPCT al segnalante per integrare, intervenga l'archiviazione della segnalazione.

Il RPCT, alla luce delle integrazioni ricevute, potrà in ogni caso e a sua discrezione archiviare definitivamente la segnalazione se l'insieme delle informazioni ricevute sarà

ritenuto complessivamente insufficiente ad avviare una fase di verifiche interne. In tal caso il RPCT informa il segnalante dell'avvenuta archiviazione, motivandone le ragioni. Nel caso in cui il RPCT valuti ammissibile la segnalazione, avvierà l'istruttoria interna e condurrà un'indagine approfondita sui fatti contestati con la segnalazione, al fine di appurarne la fondatezza.

Il termine per la conclusione dell'istruttoria e per la chiusura della segnalazione è di 60 giorni di calendario che decorrono dalla data di avvio della stessa.

Nel corso di tale indagine l'identità del segnalante è mantenuta oscurata.

Il RPCT, secondo quanto prevede il PTPCT, può interloquire, ai fini istruttori, con gli organi e i dipendenti dell'azienda, i quali sono tenuti a rispondere alle richieste di condivisione di specifiche informazioni e/o documenti.

Al termine dell'istruttoria, il RPCT provvederà a redigere un rapporto finale dell'indagine in cui sarà indicato l'esito della stessa.

Gli esiti possibili sono i seguenti:

1. Segnalazione archiviata per infondatezza;
2. Segnalazione accolta e inviata all'ANAC;
3. Segnalazione accolta e inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica;
4. Segnalazione accolta e inviata alla Procura della Repubblica;
5. Segnalazione accolta e inviata alla Procura della Corte dei conti.

Il Destinatario è tenuto ad archiviare e conservare per 5 anni tutta la documentazione pertinente la segnalazione, incluso il report conclusivo, in modo idoneo ad evitare l'accesso di terzi alle informazioni e ai documenti in esso contenuti.

Art. 10

Tutela da misure discriminatorie e ritorsive

PromoImpresa-Borsa Merci, in applicazione delle tutele previste dalla legge, non ammette alcuna forma di ritorsione o azione discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro del segnalante per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione quali, ad esempio (elenco esemplificativo e non esaustivo):

- Licenziamento;
- Demansionamento;
- Trasferimento ingiustificato;
- Mobbing;
- Molestie sul luogo di lavoro;
- Qualsiasi altro tipo di misura organizzativa discriminatoria che arrechi danno al segnalante.

Questi e altri comportamenti messi in atto a scopo ritorsivo o discriminatorio nei confronti del dipendente che ha segnalato fatti illeciti, sono sanzionabili sul piano disciplinare e pecuniario secondo quanto prevedono le norme.

Il segnalante che subisce tali provvedimenti o comportamenti può segnalarli all'ANAC e far valere quanto previsto dall'Istituto del WB in sede di procedura disciplinare e/o giudiziale. ANAC ha previsto una apposita piattaforma per l'acquisizione e la gestione delle segnalazioni e delle comunicazioni di misure ritorsive.

La segnalazione può anche non trovare pieno riscontro nei fatti, ma al fine di godere della tutela, il segnalante deve essere in buona fede, da intendersi come mancanza da parte sua della volontà di recare danno ad altri o di acquisire un vantaggio.

Suddetta tutela, prevista dall'art. 54-bis nei confronti del segnalante cessa in caso di sentenza, anche non definitiva di primo grado, che accerti nei confronti dello stesso la responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati connessi alla denuncia, ovvero la sua responsabilità civile (ex art.2043 del codice civile), per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o per colpa.

PromoImpresa-Borsa Merci si impegna a tutelare il segnalante solo rispetto a possibili condotte ritorsive o discriminatorie poste in essere in ragione della segnalazione; pertanto, non sono escluse eventuali sanzioni disciplinari a cui il segnalante potrebbe essere sottoposto per comportamenti passati o futuri se se ne ravvisano le condizioni.

Art. 11

Tutela della riservatezza del segnalato

PromoImpresa-Borsa Merci si impegna ad evitare situazioni in cui il segnalante abusi della procedura per ottenere vantaggi personali.

Il segnalante è chiamato a dichiarare l'esistenza di eventuali conflitti di interesse e a specificare l'impegno a riferire quanto di sua conoscenza secondo verità.

Al fine di evitare che l'istituto di WB venga utilizzato abusivamente e in malafede PromoImpresa-Borsa Merci, impregiudicata la responsabilità penale e civile del segnalante, nell'ipotesi di segnalazione calunniosa di abuso o strumentalizzazione intenzionale della procedura di WB, può avviare contestazioni disciplinari.

L'abuso dell'istituto di WB può configurarsi nei seguenti casi:

1. Segnalante che riporti falsamente un fatto solamente al fine di danneggiare il segnalato
2. Segnalante che abbia partecipato al comportamento irregolare unitamente ad altri soggetti e attraverso la segnalazione cerchi di assicurarsi una sorta di "immunità" dalle future azioni disciplinari che l'organizzazione vorrà intraprendere
3. Segnalante che voglia utilizzare la problematica riportata come possibile strumento di scambio per ottenere la riduzione o l'esclusione, di una precedente sanzione disciplinare o per ottenere benefici all'interno dell'organizzazione, quali, ad esempio, bonus o promozioni.

Al fine di evitare eventuali abusi, in assenza di riscontri oggettivi l'azienda non procederà automaticamente a comminare una sanzione disciplinare al soggetto segnalato.

PromoImpresa-Borsa Merci mette in atto tutte le procedure utili a garantire la riservatezza dell'identità del segnalato nelle more del processo interno di accertamento. Eventuale specifico provvedimento disciplinare erogato nei confronti del segnalato non sarà comunicato al segnalante.

I dati del segnalato sono comunque tutelati dalla disciplina in materia di dati personali

nei limiti previsti dall'art. 2-undecies nel d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 12 Sanzioni

I provvedimenti disciplinari potranno essere adottati nei seguenti casi:

- Quando il segnalato è ritenuto responsabile di atti illeciti a seguito dell'attività di indagine svolta dall'organo destinatario della segnalazione
- Comportamenti abusivi del segnalante
- Comportamenti ritorsivi o discriminatori da parte di altri dipendenti nei confronti del segnalante
- Il Destinatario non verifichi quanto riportato dalla segnalazione nei tempi stabiliti
- Violazione degli obblighi di riservatezza associati alla gestione delle segnalazioni.

Le sanzioni verranno applicate sulla base dello Statuto dei Lavoratori (legge n. 300/1970) e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro CCNL Commercio, Distribuzione e Servizi.

Resta fermo il diritto di PromoImpresa-Borsa Merci di adire le autorità competenti - civili e penali - nel caso in cui rilevi che il fatto illecito sollevato dal segnalante presenti tutte le caratteristiche di un reato ovvero di un illecito civile.

Art. 13

Misure di sensibilizzazione e monitoraggio dello stato di attuazione dell'istituto e dell'esito della sua applicazione

Il RPCT intraprende periodicamente iniziative idonee di sensibilizzazione sull'istituto di WB quali, ad esempio, incontri formativi con il personale dipendente.

Il presente regolamento viene diffuso ai dipendenti mediante pubblicazione dello stesso nella sezione "amministrazione trasparente-altri contenuti-prevenzione della corruzione" del sito istituzionale www.promoimpresaonline.it e comunicato ai fornitori al momento della sottoscrizione del contratto di servizio/fornitura. Sulla home page del sito è presente l'informativa generica che rimanda a suddetto link.

Il regolamento è disponibile anche sulla intranet aziendale nella sezione dedicata al personale dipendente.

In occasione della relazione annuale del RPCT saranno riportati i risultati dell'attività riferite all'Istituto del WB: N° di segnalazioni ricevute, tipologie di illeciti segnalati ed esiti delle segnalazioni.

Art. 14

Applicativo (Sistema informatico di gestione delle segnalazioni)

PromoImpresa-Borsa Merci ha acquisito un servizio per la gestione del processo di segnalazione denominato Whistleblowing Intelligente (da ora WBI) erogato via internet dalla società Tecnolink S.r.l. la quale garantisce la protezione del collegamento, la segretezza e l'integrità dei dati, utilizzando le tecnologie allo stato dell'arte.

Nessun software o hardware dedicato al servizio di WBI è nella disponibilità di PromoImpresa-Borsa Merci.

Per inviare una segnalazione, al segnalante è reso disponibile un link posto nel sito web

istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente - Altri Contenuti – Prevenzione delle corruzione":

<https://wb.anticorruzioneintelligente.it/anticorruzione/index.php?codice=VIASRT&dipendente=1>

Per accedere è necessaria l'autenticazione unicamente tramite SPID, modalità prevista dalla normativa in materia di accesso ai portali della Pubblica Amministrazione e ai fini dell'accertamento dell'identità del segnalante, necessaria per attivare nei confronti del segnalante le tutele previste dalla normativa in oggetto.

Al termine della compilazione del modulo di segnalazione, WBI rilascia un codice univoco di segnalazione attraverso il quale il segnalante potrà accedere al sistema nelle modalità già descritte, per verificare lo stato di lavorazione della segnalazione.

Il segnalante, tramite l'indirizzo di posta elettronica indicato, sarà avvertito automaticamente delle seguenti situazioni:

1. Avvenuta ricezione della segnalazione
2. Segnalazione in stato "Esame preliminare"
3. Segnalazione in stato "Istruttoria"
4. Il Destinatario ti ha inviato un messaggio
5. I dati relativi all'identità del segnalante sono stati messi in chiaro
6. Chiusura ed esito segnalazione.

Il Destinatario (RPCT) è avvisato della nuova segnalazione automaticamente sulla casella di posta elettronica indicata in fase di configurazione del sistema di WBI. Se, 5 giorni prima della scadenza dei termini, il RPCT non ha ancora preso in carico la segnalazione, WBI provvederà ad inviargli un nuovo avviso nella casella di posta elettronica.

Quando il RPCT accede al sistema e prende visione della segnalazione, il sistema automaticamente assegna alla stessa lo stato di "Esame Preliminare" e avvia il conteggio dei giorni utili per la conclusione dell'esame preliminare della segnalazione.

I dati relativi al segnalante non saranno visibili, al fine di permettere una gestione trasparente della segnalazione senza rivelare i dati relativi alla sua identità.

Il RPCT agirà sulla sezione a lui riservata per accertare la presenza dei requisiti essenziali per poter assegnare le tutele al segnalante e i requisiti per poter aprire l'istruttoria ed, eventualmente, porre domande e richieste al Segnalante. In questo caso il sistema interromperà il conteggio dei giorni entro il quale si deve concludere l'esame della segnalazione e lo riattiverà nel momento in cui il segnalante risponde alle richieste.

La segnalazione è accessibile solo dal RPCT che, in quanto custode dell'identità, potrà conoscerla solo dietro specifica motivazione e solo nei casi previsti dalla legge.

Art. 15

Riservatezza, gestione dei dati personali e sicurezza

L'azienda adotta tutte le misure organizzative e richiede al gestore del servizio WBI le misure tecnologiche necessarie al fine di garantire la riservatezza del segnalante, ad eccezione dei casi in cui sia la normativa in vigore a richiedere che venga meno la riservatezza.

L'azienda assicura l'impossibilità di accesso alla segnalazione e all'identità stessa del segnalante e, a tal proposito:

1. prevede la corretta informazione e formazione del RPCT affinché gestisca in modo riservato le informazioni contenute nella segnalazione. Tale formazione è prevista anche per eventuali suoi collaboratori.
2. si affida ad un gestore del servizio il quale adotta un sistema tecnologico in cui i dati relativi al segnalante rimangano criptati e quindi non leggibili dal ricevente sino al momento in cui non si renda necessario svelare l'identità del segnalante. A maggior garanzia, la soluzione tecnologica adottata informa automaticamente il segnalante nel momento in cui il Destinatario svela la sua identità.

Il Gestore del Servizio, che è nominato con atto formale responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR, inoltre, assicura che:

1. La piattaforma utilizza il protocollo https a garanzia della sicurezza delle comunicazioni;
2. L'accesso alla piattaforma da parte del Segnalante avviene in modo tale da non consentire alla stessa di tracciare l'attività dell'utente specifico. Pertanto, l'utente può accedere al servizio senza essere identificato;
3. L'accesso alla piattaforma da parte del RPCT avviene attraverso una prima finestra di accreditamento (utente e password unici oppure, in alternativa, con uso dello SPID) che consentirà il successivo accesso profilato alle funzionalità offerte dalla piattaforma.

Il gestore del servizio di WBI ha adottato una policy specifica sulla privacy e protezione dei dati personali consultabile all'indirizzo

https://docs.google.com/document/d/1UwdohDG661cixQxk5BDbxUr_HAMRB9G3ZhUfqZsIB1I/edit?usp=sharing

Art. 16 Privacy

Per ricevere informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi degli art.13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), l'interessato può consultare la specifica informativa Whistleblowing che trova pubblicata sul sito istituzionale <https://www.promoimpresaonline.it/privacy>.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Carlo Zanetti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate. Il presente documento, se riprodotto su supporto cartaceo, costituisce copia analogica dell'originale informatico, predisposto e conservato da PromoImpresa-Borsa Merci in conformità alle regole tecniche di cui al D.P.C.M. 13 novembre 2014 ed è valido a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. 82/200